

- 3) In caso di risposta positiva alla seconda questione, sub a) o b), se il giudice nazionale sia tenuto a privilegiare un'interpretazione della legge conforme alla finalità della direttiva 2016/801 per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo perseguito dalla stessa, accettando di esaminare in condizioni di estrema urgenza una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di cui all'articolo 20 di tale direttiva, anche qualora i lavori preparatori della legge possano indicare che non era questa l'intenzione del legislatore.
4. In caso di risposta negativa alla prima questione, se il ricorso di cui all'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 imponga agli Stati membri, per conformarsi all'articolo 47 della Carta, di prevedere che, in determinate circostanze, il giudice possa ingiungere all'autorità di rilasciare il visto.

(¹) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU 2016, L 132, pag. 21).

**Impugnazione proposta il 12 settembre 2019 da Fulmen avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione)
2 luglio 2019, causa T-405/15, Fulmen/Consiglio**

(Causa C-680/19P)

(2019/C 372/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fulmen (rappresentanti: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

In via principale:

- annullare parzialmente la sentenza impugnata;
- statuire definitivamente sulla controversia;
- condannare il Consiglio a versare a Fulmen la somma di EUR 6 456 507 a titolo dei danni materiali, e di EUR 100 000, a titolo dei danni morali, maggiorata degli interessi moratori,
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

In subordine:

- annullare parzialmente la sentenza impugnata;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

— condannare il Consiglio alla totalità delle spese

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda il *danno materiale*, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, commesso un errore di diritto, violato il principio del risarcimento integrale e privato di effetto utile l'articolo 340, paragrafo 2, TFUE nonché l'articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. Il livello di prova richiesto dal Tribunale avrebbe reso impossibile qualsiasi risarcimento del danno subito, nonostante l'esistenza di una violazione sufficientemente grave e qualificata del diritto dell'Unione. In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nonché da una motivazione contraddittoria. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova e di fatto.

Per quanto riguarda il *danno morale*, la sentenza impugnata sarebbe priva di qualsiasi motivazione quando ai criteri presi in considerazione per valutare ex aequo et bono l'importo del risarcimento.

Impugnazione proposta il 12 settembre 2019 da Fereydoun Mahmoudian avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 luglio 2019, causa T-406/15, Mahmoudian/Consiglio

(Causa C-681/19P)

(2019/C 372/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fereydoun Mahmoudian (rappresentanti: A. Bahrani, N. Korogiannakis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea.

Conclusioni del ricorrente

In via principale:

- annullare parzialmente la sentenza impugnata;
- statuire definitivamente sulla controversia;
- condannare il Consiglio a versare al ricorrente la somma di EUR 966 581 a titolo dei danni materiali, e di EUR 500 000, a titolo dei danni morali, maggiorata degli interessi moratori,
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

In subordine:

- annullare parzialmente la sentenza impugnata;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;